

I Jolly in pillole- Speciale 8 marzo

Il diritto di indossare il velo

*(breve riflessione sull'equilibrio tra
libertà collettiva ed individuale)*



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



- **Diritti della Persona umana**
- **Libertà (di espressione e religiosa)**
- **Eguaglianza e divieto di discriminazione**
- **Rispetto per la dignità e per la condizione personale e sociale**
- **Diritto ad indossare il velo islamico**
- **Divieti in alcuni luoghi di indossare il velo integrale**

In una società come quella italiana dove coesistono diverse identità religiose, culturali, linguistiche, etniche e razziali come si pone il diritto di indossare il velo islamico?

In Italia, la situazione è complessa e non esiste una risposta univoca.

A livello nazionale:

- Non esiste una legge specifica che vieta l'indossare il velo islamico.
- L'unica norma che potrebbe essere applicata è la **Legge del 22 maggio 1975, n. 152**, che vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici "senza giustificato motivo".
- Tuttavia, il **Consiglio di Stato** nel 2008 (Sent. n. 3076/2008) ha affermato che la legislazione vigente consente l'uso di indumenti come il **burqa e il niqab** anche in luogo pubblico, perché il **motivo religioso rientra tra i "giustificati motivi" che escludono l'applicazione della legge del 1975.**

A livello locale:


- **Alcune amministrazioni locali hanno adottato divieti di indossare il velo integrale** in specifici luoghi, come scuole, ospedali e uffici pubblici.
- **La Corte Europea dei diritti dell'uomo** (Affaire Belcacemi et Oussar c. Belgique. Requete n°37798/13) ha però dichiarato che tali divieti possono essere legittimi **solo se sono giustificati da motivi di sicurezza o di ordine pubblico.**

Le diverse tipologie di velo islamico

Hijab: diffuso in tutto il mondo musulmano è l' un **foulard** che, per la shari'a, rappresenta la copertura minima che uomini e donne dovrebbero indossare per raccogliere i capelli e nascondere la fronte, le orecchie e la nuca

Niqab: diffuso in Egitto e nel Vicino Oriente, nasconde totalmente il viso lasciando intravedere solo gli occhi

Burqa: usato per lo più in Afghanistan, è di colore azzurro e si distingue dal niqab per la mascherina grigliata posizionata proprio dinanzi agli occhi.



Libertà individuali e regole di interazione sociale

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Affaire Belcacemi et Oussar c. Belgique. Requete n°37798/13) ha affermato che per una donna indossare in pubblico il velo integrale **non è necessariamente espressione di subalternità e può benissimo essere l'esercizio di un diritto di scelta a rappresentare la propria dignità attraverso quel tipo di abbigliamento.**

I livelli simbolici espressi dell'abbigliamento sono il prodotto di **compromesso fra le libertà individuali e le regole di interazione sociale.**

E' interessante, analizzare come il tema, e le conclusioni cui è giunta la Corte Europea, trovino declinazione nell'ordinamento della nostra Repubblica:

- **i diritti fondamentali di libertà come sanciti dalla nostra Carta costituzionale non sono affermazioni assolute e astratte**, per quanto alcuni fundamentalissimi diritti della persona abbiano invece proprio tale connotazione (diritto al nome o alla integrità psicofisica).
- **I diritti di manifestare liberamente il proprio pensiero, di professare liberamente la propria religione o manifestare le proprie idee politiche senza discriminazioni e in pari dignità con le altre, per essere praticati nella loro pienezza devono essere contestualizzati nel sistema complessivo di altri diritti (e doveri) altrettanto fondamentali.**

Libertà individuali e regole di interazione sociale

I princìpi

- secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (**art. 8 Cost.**)
- secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità, sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di religione e di opinioni politiche (**art.3 Cost.**)
- secondo cui tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto (**art. 19 Cost.**)
- secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (**art. 21 Cost.**)

devono essere coniugati e bilanciati con altrettanti fondamentali diritti e princìpi.

Libertà individuali e regole di interazione sociale

Nel nostro ordinamento la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo è praticata e riconosciuta dalla Repubblica rispetto **alla persona ma anche**, e allo stesso modo, **nelle formazioni sociali** dove si svolge la sua personalità richiedendo l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (**art.2 Cost.**).

E' anche compito assunto dalla Repubblica di **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.** (art. 3 Cost.).

Libertà individuali e regole di interazione sociale

Dove si colloca il punto di equilibrio fra il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi sfera privata o pubblica, e altri diritti in specie quelli collocati fra i fondamentali in quanto attinenti al riconoscimento della persona umana e del suo sviluppo?

Nel caso specifico di **abbigliamento femminile indossato per asserita libera scelta motivata da convinzioni religiose e consistente nell'occultamento del volto** si contrappone ai principi e valori che il nostro ordinamento costituzionale ha posto alla base della realizzazione della persona.

La scelta di nascondere il viso confligge col superiore principio secondo cui nelle formazioni sociali si svolge e realizza la personalità umana.

Se dunque il pluralismo e la democrazia implicano **la libertà di manifestare le proprie convinzioni, segnatamente attraverso l'esibizione di simboli religiosi, la Repubblica deve sorvegliare le condizioni all'interno delle quali questi simboli sono portati e le conseguenze che il portarli può avere.**

Libertà individuali e regole di interazione sociale

L'ostensione del viso **nei luoghi pubblici** costituendo infatti una condizione fondamentale legata all'essenza e alla realizzazione della personalità risponde a un bisogno imperativo nella nostra società democratica e ciò costituisce ampio e giustificato fondamento, non solo del diritto, ma del dovere della Repubblica **di vietare, in tali luoghi, l'uso di indumenti che per ragioni culturali, religiose e rituali occultino il volto.**

Esiste un divieto di indossare il velo islamico in Italia?

Non esiste una legge che vieti espressamente di indossare il velo islamico in pubblico.

Esistono solo delle norme di carattere generico, mirate ad assicurare **che chiunque partecipi a manifestazioni tenute in luogo pubblico o aperto al pubblico possa essere riconosciuto e non sia di ostacolo alla pubblica sicurezza.**

- L' art. **85 R.D. n. 773/1931** impone il divieto di comparire in luogo pubblico con il viso coperto da una maschera;
- **l'art. 5 L. n. 152/1975** e ss. mm. e ii. **impone di non coprirsi il volto con caschi protettivi o qualsiasi altro oggetto indossato in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo**, tale da rendere difficile il riconoscimento.

Esistono, poi, alcune sporadiche **ordinanze locali** che dispongono il divieto di indossare il velo.

Il divieto deve essere inquadrato giuridicamente nella ratio che l'uso **l'uso del burqa (velo integrale)** non debba impedire il riconoscimento e non deve essere privo di un giustificato motivo.

Il burqa, infatti, non è una maschera e, pertanto, non rientra in quanto disposto dalle leggi in materia di pubblica sicurezza.

Esiste un divieto di indossare il velo islamico in Italia?

Occorre ricordare quanto stabilito dalle disposizioni a **tutela dell'ordine pubblico** (Art. 5, co. 2, l. 152/1975 e ss. mm. e ii.), che intende impedire l'uso (o meglio l'abuso) di mezzi che rendano difficile il riconoscimento: **ma il velo islamico è un indumento che non rientra in questa fattispecie.**

La legge prevede un unico caso di **divieto assoluto**: quello di **prendere parte a manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico col viso coperto.**

In tutti questi i casi, che si tratti di un casco o un velo, un passamontagna o una maschera, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con una multa.

Il divieto di indossare segni religiosi (come il velo islamico) negli uffici della pubblica amministrazione (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 28 novembre 2023, EU:C:2023:929)

La Corte Ue ha stabilito che un'amministrazione pubblica può legittimamente decidere di adottare una politica di neutralità, **vietando ai suoi dipendenti di indossare qualsiasi segno religioso**, a condizione che la regola sia **applicata in modo generale e indiscriminato a tutto il personale.**

Il divieto riguarda l'ostentazione visibile di qualsiasi segno che riveli convinzioni filosofiche o religiose.

Tale regola non è considerata discriminatoria se viene applicata in maniera uguale a tutti i dipendenti, limitandola allo stretto necessario.

Per i dipendenti pubblici, il divieto di indossare il velo islamico è una regola generale che mira a creare un **ambiente amministrativo completamente trasparente e neutro.**

La violazione del divieto può essere sanzionata anche con il **licenziamento.**

L'articolo 2 §.2, Lett. b) della **Direttiva 2000/78/CE** stabilisce **un quadro per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Una normativa comunale che preveda il divieto per i pubblici dipendenti di indossare il velo può essere giustificata dall'intento di creare un ambiente laico, purché sia adeguata, necessaria e proporzionata**

Il divieto di indossare segni religiosi (come il velo islamico) negli uffici della pubblica amministrazione (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 28 novembre 2023, EU:C:2023:929)

Secondo la Corte, questa normativa non costituisce discriminazione né diretta né indiretta.

Essa impone una neutralità di abbigliamento che vieta indistintamente a tutti i dipendenti di manifestare le proprie convinzioni religiose o filosofiche.

Conclusioni

*Non sarò libera finché ogni donna non sarà libera,
anche se le sue catene sono molto diverse dalle mie.*

(Audre Lorde)

“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani